



COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) e determinazione delle tariffe per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala consiliare "Erik MORTARA", regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
VIRGILIO DIEGO		X
BRACCO CRISTINA		X
MARGUERET ANGELO	X	
COLLOMB MONICA A.	X	
MACORI MAURO	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
JUGLAIR MICHEL	X	
BERTIN LISETTA		X
SCARPELLINI DAVIDE	X	
Totale	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2001;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Etroubles, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21/02/2017 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/12/2022;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- la legge regionale 21 dicembre 2020 n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali”;

Dato atto che l’art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l’approvazione del bilancio comunale di previsione;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della manovra TARI entro lo specifico termine fissato dal Legislatore;

Considerato che:

- l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- nella determinazione delle tariffe TARI occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso dell’ultimo anno, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell’ambito del quale ARERA ha provveduto all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;
- in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche per il 2023, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l’attribuzione ai Comuni del potere di disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

- il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

Visto l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;

Considerato altresì che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;
- in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», che entrerà in vigore a decorrere dal 2023 ed in relazione al quale il Comune provvederà ad adottare i relativi provvedimenti, analizzando, sotto il profilo contrattuale, le previsioni del proprio regolamento TARI, per verificare se l'adeguamento ai profili individuati da ARERA potrà comportare maggiori costi a decorrere dal 2023;
- alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2022/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, è da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili per l'anno 2023;

Visti:

- il Piano Economico finanziario, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité Grand-Combin n. 14 del 21 aprile 2023;
- il Piano tariffario TARI 2023 approvato dalla Giunta dell'Unité Grand-Combin con delibera n. 15 del 21 aprile 2023 che definisce le tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e il Servizio Associato Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale «*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*»;

Ritenuto, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, dover intervenire politicamente per cercare di porre un freno al continuo lievitare dei costi e conseguenti aumenti tariffari; l'esigenza di coprire integralmente i costi della gestione del servizio non consente allo stato attuale di non approvare le tariffe per l'anno 2023, in quanto ciò determinerebbe il caricamento del delta dei costi non coperti dalla tariffazione annuale sulle successive annualità, con ulteriore appesantimento sulle casse delle famiglie. Il consiglio ritiene necessario investire i Consigli comunali di tutti i comuni dell'Unité di un'azione tecnica e politica condivisa volta a una verifica puntuale dei costi, che qualora dovessero ulteriormente aumentare, potrebbero determinare la mancata approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

Visti i pareri rilasciati dai relativi responsabili ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Vista la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*»;

Vista la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 8
Voti favorevoli n. 8
Voti Contrari: n. 0

D E L I B E R A

1. di **richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **approvare** le tariffe della TARI 2023, come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di **prendere atto** del piano economico finanziario, redatto dal Servizio Associato rifiuti, in qualità di ente Territorialmente Competente, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unité n. 14 del 21 aprile 2023;
4. di **dare atto che** tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2023;
5. di **stabilire** che gli importi dovuti ai fini della TARI 2023 saranno inviati nel mese di febbraio 2024 e riscossi in 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:
 - 31 marzo 2024;
 - 30 aprile 2024;
6. di **stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata per il 31 marzo 2024 e 30 aprile 2024;
7. di **dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. di **trasmettere** la deliberazione ai Comuni dell'Unité Grand Combin.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA
(Firmato digitalmente)



TARI 2023
INDIVIDUAZIONE PIANO TARIFFARIO



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

APRILE 2023

Sommario

1	Premessa.....	3
2	Politica tariffaria	3
3	PEF e suddivisione costi per calcolo tariffe.....	5
4	Suddivisione costi tra Domestiche e non domestiche	6
5	CALCOLO TARIFFE	7
5.1	TARIFFE CONFERIMENTI e SERVIZI A DOMICILIO	7
5.2	TARIFFE calcolate con metodo DPR 158/99.....	8
5.2.1	Utenza domestiche (DOM)	9
5.2.2	Utenze NON domestiche (UND).....	10



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

1 Premessa

Il Piano Economico Finanziario per il corrente anno 2023 è stato redatto seguendo il consolidato metodo MTR-2 seguendo le disposizioni emanate dall'ARERA.

Per quanto riguarda il prelievo tariffario invece continua ad applicarsi la norma prevista da dalla legge 147/2013.

La Tari è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore e il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Continuano a sentirsi le conseguenze derivanti dall'applicazione del D.lgs. 116/2020 in particolare per ciò che concerne le utenze non domestiche. Le novità introdotte da tale decreto hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, che interviene, tra l'altro, sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti.

In particolare i temi che hanno inciso sulla tassazione sono:

- i rifiuti della produzione nella nuova nozione di rifiuti speciali
- le attività industriali e l'allegato I quinquies
- le superfici accessorie
- le attività artigianali
- avvio al recupero
- avvio al riciclo
- magazzini collegati alle attività esenti
- rifiuti agricoli
- limiti di conferimento

Questi temi sono stati affrontati a partire dal 2021 e hanno comportato una sostanziale modifica della classificazione TARI delle utenze non domestiche.

2 Politica tariffaria

I Comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin hanno perseguito negli anni il principio "chi inquina paga" previsto dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introducendo dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (vedi relazione allegata al PEF).

In virtù di tale innovazione, a partire dal 2013 è stata introdotta nel calcolo della tassa rifiuti, una componente di costo determinata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Le quantità di rifiuti vengono rilevate mediante due sistemi, a seconda della tipologia di utenze:

1. Per le utenze domestiche vengono misurati i litri di rifiuto indifferenziato conferiti nelle cupoline (1 conferimento pari a 18 litri);
2. Per le utenze non domestiche in base alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti tramite contenitori assegnati alla singola utenza.

A partire dal 2018 è stata inserita un'ulteriore componente di costo, determinata in base alla quantità di rifiuti organici conferiti, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Con tali misure si è inteso incentivare, laddove possibile, la pratica del compostaggio per le utenze domestiche.

Sempre nel 2018 è stata prevista l'applicazione di un costo a chiamata per il servizio di raccolta domiciliare con l'obiettivo di far pagare il servizio solo agli utenti che lo utilizzano.

Si evidenzia che, oltre ai servizi a pagamento, dal 2017 è operativa la raccolta dei pannolini e pannoloni separatamente dal rifiuto indifferenziato e a titolo gratuito per gli utenti residenti. Si è inteso così riconoscere un'agevolazione a valenza sociale alle famiglie con bambini di età inferiore a 3 anni e/o anziani con problemi di incontinenza.

Si rammenta che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani avviene mediante l'utilizzo di una tessera magnetica rilasciata dal SAT su richiesta dell'utente nella misura di una tessera gratuita per ogni unità immobiliare abitativa. Eventuali ulteriori tessere, così come la sostituzione della tessera originale per danneggiamento della stessa o smarrimento, sono soggette al pagamento di una somma forfettaria.


3 PEF e suddivisione costi per calcolo tariffe

Il Piano Economico Finanziario anno 2023, redatto secondo il metodo ARERA, riporta in sintesi i seguenti importi:


	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE
PEF 2023	€ 556.865,69	€ 769.036,05	€ 1.325.901,74

Al fine di un confronto riportiamo di seguito la serie storica degli importi dei PEF a partire dal 2018.

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE
PEF 2018	€ 360.812,61	€ 597.392,28	€ 958.204,89
PEF 2019	€ 497.710,42	€ 474.165,35	€ 971.875,77
PEF 2020	€ 474.852,00	€ 552.410,00	€ 1.027.262,00
PEF 2021	€ 552.278,63	€ 558.803,52	€ 1.111.082,15
PEF 2022	€ 531.096,51	€ 691.656,54	€ 1.222.753,05
PEF 2023	€ 556.865,69	€ 769.036,05	€ 1.325.901,74



Dall'esame della figura 1, emerge il costante incremento del costo complessivo del servizio, nonché un aumento della parte variabile più significativa negli ultimi due anni.



Nella figura 2, la suddivisione in percentuale tra costi fissi e costi variabili evidenzia come nel 2021 i costi fissi rappresentassero pressoché il 50% del totale, mentre dall'anno 2022 i costi variabili sono divenuti più rilevanti, attestandosi per il 2023 al 58%.

Si ricorda che a partire dal PEF 2021 i costi sono stati determinati secondo il metodo Arera.

Per maggiori dettagli, si rinvia al documento di predisposizione del PEF redatto dal Servizio Associato Rifiuti.

4 Suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

La percentuale di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è rimasta invariata sino all'anno 2022.

A seguito della chiusura di alcune attività produttive dovute alla crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria, si è registrata la riduzione di un punto percentuale sul totale delle superfici delle utenze non domestiche, ragione per cui è stato necessario apportare delle modifiche alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.

La percentuale è stata parametrata applicando alla superfici delle utenze non domestiche i coefficienti di produttività dei rifiuti (kc e kd) previsti dal DPR 159/99 e mantenuti invariati rispetto agli anni precedenti

UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Di seguito la ripartizione dei costi:

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE
PEF 2023	€ 556.865,69	€ 769.036,05	€ 1.325.901,74
DOMESTICHE	€ 439.923,90	€ 607.538,48	€ 1.047.462,37
NON DOMESTICHE	€ 116.941,79	€ 161.497,57	€ 278.439,37

5 CALCOLO TARIFFE

5.1 TARIFFE CONFERIMENTI e SERVIZI A DOMICILIO

Ogni anno una percentuale dei costi totali viene remunerata in base alla quantità di rifiuti indifferenziati e organici conferiti (cupoline o contenitori c/o utenze non domestiche).

Di seguito la serie storica della copertura dei costi tramite metodo “a consumo”.

Anno	% introito da conferimenti su tot	% introito da conferimenti costi variabili
2013	16,0%	47,64%
2014	15,7%	48,27%
2015	19,1%	31,72%
2016	18,15%	31,74%
2017	19,81%	30,34%
2018	15,73%	25,59%
2019	13,92%	29,18%
2020	14,20%	31,79%
2021	13,87%	22,71%
2022	11,15%	19,70%

Si precisa che la percentuale di copertura nel 2022 risulta diminuita in quanto, benché il costo del conferimento al litro non sia cambiato negli ultimi 3 anni, sono aumentati i costi complessivi per il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti.

In considerazione della scelta di non modificare la tariffa di conferimento del rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico, sulla base del comportamento medio tenuto dagli utenti negli anni la stima degli introiti previsti da conferimenti per l'anno 2023 è riportata nella tabella che segue.

Le tariffe applicate sono:

1. € 0,72 a svuotamento della frazione organica
2. € 0,90 a svuotamento della frazione di rifiuto indifferenziato (pari a 18 litri)
3. € 0,04 a litro di frazione organica+
4. € 0,05 al litro di frazione di rifiuto indifferenziato
5. € 10,00 per ogni metro cubo di rifiuto conferito tramite il servizio a chiamata

Pertanto la stima delle entrate da conferimenti e la previsione dei costi del servizio a

chiamata risultano essere:

COMUNE	conferimenti Domestiche	conferimenti UND
Allein	2.236,16	€ 226,10
Bionaz	2.007,08	€ 3.541,70
Doues	7.575,14	€ 2.526,16
Etroubles	8.019,24	€ 10.894,06
Gignod	20.881,62	€ 4.526,20
Ollomont	4.805,32	€ 1.750,70
Oyace	1.555,38	€ 470,34
Roisan	13.863,80	€ 2.345,22
saint oyen	3.133,34	€ 5.457,46
SRB	6.832,86	€ 16.969,10
Valpelline	9.737,62	€ 7.188,32
TOTALE	€ 80.647,56	€ 55.895,36

5.2 TARIFFE calcolate con metodo DPR 158/99

Il D.P.R. n. 158 del 1999, definisce “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”, in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” .

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Con questo metodo vengono calcolate le tariffe utili a coprire i costi non recuperabili con le tariffe dei conferimenti o dei servizi a domicilio, ovvero:

PEF 2023	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI		TOTALE
		TASSA	CONFERIMENTI	
DOMESTICHE	439.923,90	526.890,92	80.647,56	1.047.462,37
NON DOMESTICHE	116.941,79	105.602,21	55.895,36	278.439,37
TOTALI	556.865,69	632.493,13	136.542,92	1.325.901,74

Il metodo normalizzato del Decreto prevede l’applicazione di coefficienti di produttività che vengono proposti in tre categorie minimo, medio e massimo.

La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 all’art. 1 comma 652 aveva previsto la possibilità di applicare, dei coefficienti di inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50 per cento.

Il comma 38 della Finanziaria 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha esteso per il 2018 la facoltà per i Comuni di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche,



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato dpr 158/1999.

Per l'anno 2021 la legge 157/2020 con l'art. 57bis ha stabilito che la possibilità di derogare ai coefficienti dettati dal DPR158/1999 viene istituzionalizzata come sistema e la sua applicabilità viene rimessa alla decisione di ARERA.

Tale articolo prevede infatti una modifica al comma 652 della legge 147/2013 che riporta:

“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA....”

Grazie a questa deroga, è possibile mantenere la stessa articolazione dei coefficienti utilizzati a partire dal 2017.

Per quanto attiene alle utenze non domestiche, l'Unité Grand Combin ha sempre applicato i coefficienti minimi per tutte le categorie di attività. Inoltre, alle categorie “bar, ristoranti” e “ortofrutta” è stata riconosciuta una riduzione dei coefficienti del 50% per la parte fissa e del 25% per la parte variabile. Tale agevolazione è stata concessa sulla base della valutazione che tali categorie di attività vanno sostenute per garantire la presenza di servizi sul territorio che favoriscano l'aggregazione sociale a cui si aggiunge che tali attività risentono particolarmente della stagionalità con riflessi diretti sulla loro redditività.

Inoltre, sono state previste due tariffe specifiche per le strutture ricettive extralberghiere, cd. “minori”, prevedendo l'applicazione di riduzioni sui coefficienti di produttività (20% per la categoria 5 rispetto agli alberghi e un ulteriore 20% per la categoria 4). Le 2 categorie interessate dalla modifica sono:

- Categoria 4 - Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc
- Categoria 5 - Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze.

Di seguito si riportano le tariffe per l'anno 2023, calcolate applicando il metodo previsto dal DPR 158/1999 e i coefficienti individuati sopra descritti.

5.2.1 Utenza domestiche (DOM)

Nucleo familiare	Coefficienti		Tariffe	
	Ka	Kb	PF	PV
vani accessori	0,84	0	0,60 €	
1 componente	0,84	0,60	0,60 €	46,73 €
2 componenti	0,98	1,40	0,69 €	109,02 €
3 componenti	1,08	1,80	0,76 €	140,16 €
4 componenti	1,16	2,20	0,81 €	171,31 €
5 componenti	1,24	2,90	0,87 €	225,82 €
6 o più componenti	1,30	3,40	0,91 €	264,75 €

5.2.2 Utenze NON domestiche (UND)

Categorie di attività	Coefficienti		Tariffe	
	Kc	Kd	PF	PV
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	2,60	0,57 €	0,52 €
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,67	5,51	1,20 €	1,11 €
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,38	3,11	0,69 €	0,63 €
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,68	5,57	1,22 €	1,12 €
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,72	5,90	1,29 €	1,19 €
6 - ALBERGHI	0,80	6,55	1,42 €	1,32 €
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	7,82	1,69 €	1,56 €
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,00	8,21	1,79 €	1,65 €
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,55	4,50	0,99 €	0,91 €
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	7,11	1,55 €	1,43 €
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	8,80	1,91 €	1,77 €
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,72	5,90	1,29 €	1,19 €
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	7,55	1,64 €	1,51 €
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE				
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,50	0,99 €	0,91 €
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,42	29,75	4,30 €	5,94 €
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,82	22,36	3,23 €	4,47 €
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	14,43	3,13 €	2,89 €
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,59	2,74 €	2,52 €
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,03	37,29	5,38 €	7,44 €
21 - DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,04	8,56	1,85 €	1,72 €
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	2,60	0,99 €	0,52 €



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Applicando queste tariffe ai dati in possesso ad oggi, si stimano le seguenti entrate e ripartizioni per singolo Comune:

COMUNE	PREVISIONE ENTRATE	% riparto
Allein	47.212,98	3,56%
Bionaz	66.331,01	5,00%
Doues	112.192,69	8,46%
Etroubles	166.362,21	12,55%
Gignod	270.583,48	20,41%
Ollomont	98.193,82	7,41%
Oyace	36.514,17	2,75%
Roisin	151.372,11	11,42%
saint oyen	76.321,91	5,76%
SRB	159.869,45	12,06%
Valpelline	140.947,92	10,63%
TOTALE	1.325.901,75	100,00%